

CIRCOLARE N. 24/2022**APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 7, DEL T.U.L.P.S.
F.A.Q. SULLA INSTALLAZIONE DI BILIARDINI
E RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE AUTODICHIARAZIONI**

Si fa seguito alle precedenti Circolari concernenti la regolamentazione amministrativa e tecnica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS, con cui sono stati forniti chiarimenti e indicazioni anche di carattere pratico-operativo per illustrare, ulteriormente, alcuni dubbi interpretativi relativi, in particolare, alla installazione in luoghi aperti al pubblico di biliardini.

Al fine di cogliere a pieno le diverse ipotesi fattuali dei casi concreti e con l'obiettivo di garantire una intellegibilità delle norme di settore, si procederà con l'identificazione e l'illustrazione di alcune Frequently Asked Questions che si sono presentate negli ultimi giorni.

1. Sono gestore di uno stabilimento balneare e possiedo da tanti anni un biliardino, quali procedure devo seguire per poterlo installare?

Come per il passato, il biliardino può essere installato in tutti gli esercizi aperti al pubblico in possesso della licenza di somministrazione e bevande prevista dall'articolo 86 del T.U.L.P.S. e, quindi, in bar, stabilimenti balneari, ristoranti, alberghi ecc..

Se lei è già proprietario di un biliardino installato deve presentare, attraverso il sito istituzionale di ADM, una semplicissima autodichiarazione. La presentazione di questa autodichiarazione le permetterà, fin da subito, di mettere in esercizio il biliardino avendo acquisito il nulla osta.

L'importo da versare all'atto della procedura, che viene corrisposto una sola volta, è di 10 euro.

Anche se i termini per la presentazione delle autodichiarazioni sono scaduti il 15 giugno u.s. ed erano già stati prorogati più volte, l'Agenzia proprio per consentire a tutti la presentazione dell'istanza ha previsto una nuova riapertura dei termini che le permetterà di svolgere tutta la procedura agevolmente.

2. Sono proprietario di un bar e vorrei installare un nuovo biliardino, cosa devo fare?

Chi non è proprietario all'attualità di un biliardino e vuole installarlo in un luogo aperto al pubblico, deve acquistarne o noleggiarne uno certificato.

La certificazione è necessaria, fra l'altro, per la tutela della sicurezza e l'incolumità dei giocatori. La procedura è molto semplice perché il biliardino viene venduto o noleggiato già fornito di

DIREZIONE GIOCHI

nulla osta di distribuzione. Rimane in capo al proprietario del biliardino solamente l'onere di richiedere in via telematica il nulla osta di esercizio, qualora non fornito dal noleggiatore.

Si specifica che tali regole valgono solo per l'acquisto di biliardini da installare in luoghi aperti al pubblico e non per le vendite ai privati.

3. Sono proprietario di un biliardino dal 2009 ed ho già il nuovo nulla osta di esercizio. Pago inoltre regolarmente l'imposta sugli intrattenimenti. È cambiato qualcosa dal punto di vista tributario?

No, nulla è cambiato. L'imposta di intrattenimento sugli apparecchi senza vincita in denaro è stata introdotta all'inizio degli anni 2000.

4. Nel mio stabilimento balneare è installato un biliardino: quanto devo pagare di tasse?

Il pagamento è immutato dal 2009 ed è sempre, da 13 anni, pari all'8% di una base imponibile forfetaria. In particolare, per i biliardini, l'imposta complessiva da pagare è pari ad euro 40,80 annui ovvero 3 euro e 40 centesimi al mese. Il riferimento normativo è l'articolo 14 bis del DPR n. 640 dell'anno 1972 e i relativi decreti di attuazione.

5. Come gestore di uno stabilimento balneare fino a che data posso presentare l'autodichiarazione per l'installazione dei biliardini?

I termini per la presentazione delle autodichiarazioni sul portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verranno riaperti dal 27 giugno p.v. al 31 luglio 2022. Pertanto fino a tale ultima data sarà possibile per tutti accedere al portale.

6. Siamo un'associazione sportiva affiliata alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e abbiamo 10 biliardini ad uso sportivo, cosa dobbiamo fare?

ADM e CONI hanno recentemente stipulato un Protocollo d'intesa al fine di garantire agli atleti tesserati con le Federazioni sportive affiliate al CONI e appartenenti a ASD e SSD iscritte al Registro delle società sportive di poter utilizzare liberamente anche i biliardini che, per gli atleti, costituiscono veri e propri campi da gioco. Sono stati, quindi, stabiliti precisi criteri di carattere soggettivo e oggettivo per la qualificazione di quegli apparecchi da intrattenimento che, in quanto utilizzati ad uso sportivo, non siano sottoposti alla regolamentazione di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S..

A tal fine le Federazioni sportive devono comunicare ad ADM l'elenco delle associazioni affiliate e il numero dei relativi tesserati, individuando una percentuale di biliardini pari al 15% del numero di tesserati della singola società e associazione sportiva dilettantistica che saranno esentati dalle regole del settore in quanto assimilabili ad attrezzature, strumenti o campi da gioco per la pratica dell'attività sportiva dilettantistica.

* * * * *

Riapertura dei termini di presentazione autodichiarazioni

Il 15 giugno u.s. si è concluso l'ulteriore termine per la presentazione delle istanze di rilascio/sostituzione dei nulla osta, per gli apparecchi già installati in esercizio di cui agli articoli 4 e 5 della Determinazione Direttoriale prot. 172999/RU datata 1° giugno 2021 e ss.mm.ii..

Nei giorni intercorrenti tra il 1° e il 15 giugno u.s., periodo in cui sono state riaperte le procedure di immissione delle autocertificazioni sul sito dell'Agenzia, sono state inviate circa 5.000 nuove autodichiarazioni. Ciò dimostra che un significativo numero di attività stagionali sta procedendo in questo periodo a presentare le istanze.

Per tale motivo e al fine di garantire la più ampia possibilità di regolarizzazione degli apparecchi già installati, l'applicativo, presente nell'area riservata del sito istituzionale di ADM per la presentazione delle istanze di autocertificazione, sarà nuovamente reso disponibile all'utenza a partire dal 27 giugno p.v. e fino a tutto il 31 luglio 2022.

Considerato le possibili criticità dovute all'elevatissimo numero di istanze presentate ed acquisite al protocollo ma che non hanno ancora proceduto al pagamento dei costi di rilascio del titolo autorizzatorio⁽¹⁾, al fine di agevolare la messa in esercizio degli apparecchi, si comunica che, in continuità con quanto previsto dalla Circolare nr. 14/2022, gli apparecchi per i quali sia stata presentata autodichiarazione di istanza di rilascio di nulla osta di esercizio e sia stato effettuato il relativo pagamento, potranno rimanere in esercizio fino a tutto il 31 ottobre 2022 con la sola apposizione dell'attestato di pagamento scaricabile dall'applicativo attraverso l'apposito pulsante "Azioni".

IL DIRETTORE
Stefano Saracchi
Firmato digitalmente
come da marcatura

⁽¹⁾ Si ricorda che la predisposizione dei dispositivi di identificazione elettronica rilasciati unitamente al nulla osta di esercizio ha inizio solo dopo il pagamento effettuato dall'utente. Tale adempimento potrebbe potenzialmente avvenire simultaneamente oppure in un arco temporale ristrettissimo a ridosso della scadenza del termine. Questa evidenza, non consentendo il rilascio del titolo in tempo utile in ragione dei tempi tecnici necessari alla lavorazione, rende necessario definire specifiche regole di salvaguardia.